



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

1

D.D.L. "NORME DI ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 240 DEL
3 MAGGIO 1990".

Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

2

Il Presidente

**Signor Presidente,
colleghi Consiglieri**

Nella seduta del 4 novembre scorso, la 2a Commissione Consiliare Permanente (Affari Generali), che mi onoro di presiedere, ha preso in esame e, dopo un'ampia discussione, ha approvato a maggioranza, col voto contrario del P.D.S. e del P.S.I., le risoluzioni indicate nel Disegno Di Legge relativo alle "Norme di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio Regionale. Il deliberato, pertanto, assume quanto statuito dall'Articolo Unico del richiamato D.D.L.; per cui "a decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della determinazione del riequilibrio anzianita', di cui all'art. 37 della Legge Regionale 9 maggio 1984 n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica della L.R. 22/81 e' reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi. I maggiori trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37 sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di stipendio". Pur ravvisando nelle decisioni legislative latenti sprequazioni nel trattamento retributivo del personale, al deliberato assunto va pero' riconosciuto il merito di aver assicurato risoluzioni normative certe dei rapporti intercorrenti tra l'Ente Regione e i suoi dipendenti. L'assunzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 21/S del 24 maggio 1990) permette, infatti, di risolvere la controversia sulla modalita' di applicazione della norma attribuita del rie-

quilibrio anzianita', generata da una serie di provvedimenti normativi (prima l'art. 37 della L.R. 26/84, poi la deliberazione di G.R. n. 10154 del 28/12/88) messi in discussione dall'intervento a piu' riprese degli Organi istituzionali interessati (come il Giudice ordinario ed amministrativo) e dall'intervento dello stesso Governo che, all'art. 17 del D.L. n. 65/89, stabilisce in "ventiquattresimi" il calcolo da operare. Pertanto, nel solco della legislazione statale (tutelante il principio della conservazione del maggior percepito) la Regione recepisce i contenuti dispositivi dell'art. 17, naturalmente dalla data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 240/90 e, di fatto, prevede la conservazione dei maggiori trattamenti, attribuiti ed acquisiti, sotto forma di assegno ad personam.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, written in a cursive script.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 15... DEL ...4/11/91...

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del...4/11/91... i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale "Norme di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990"

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
.....
.....

4. La presente decisione è stata adottata ...a maggioranza col voto contrario del P.D.S. e P.S.I.

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Tarquinio.....



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

5#

DISEGNO DI LEGGE

"NORME DI ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.240 DEL 3MAGGIO 1990"

ARTICOLO UNICO

A decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della determinazione del riequilibrio anzianità di cui all'art. 37 della L.R. 9 maggio 1984 n.26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica della L.R. 22/81 è reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori, invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi.

I maggiori trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37 sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di stipendio.